

Proposta N° 117 / Prot. Data 19.04.2017		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 108 del Reg. Data 26.04.2017	OGGETTO :	LITE FUNDARO' MARIO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 5-5-2017 .- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **"LITE *FUNDARO' MARIO* C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO, PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 5-5-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO."**, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella esattoriale di pagamento N. 29920160026533639, notificato a mezzo PEC il 15/3/2017 ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 14325, il sig. **FUNDARO' Mario**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Russo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo e la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con udienza fissata per il **5 maggio 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice la declaratoria di *"nullità della cartella di pagamento per nullità della notifica del verbale e/o per nullità della stessa notifica a mezzo pec"*;

Accertato che la surrichiamata cartella esattoriale si riferisce al verbale N. 14533 - Reg. 422/2013 (violazione art. 158, C.d.S.) del 20/2/2013, notificato, a mezzo posta, in data 8/4/2013;

Verificato, altresì, che per il menzionato verbale il correlativo procedimento notificatorio s'è pienamente perfezionato, ai sensi della L. 890/1982, sicché sarebbe insussistente la paventata nullità della notifica dello stesso;

Ritenuto che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, affinché dimostri nel corso dello stesso le legittimità del procedimento notificatorio relativo al sopra richiamato verbale di accertamento, portato con l'opposta cartella esattoriale, così da potere salvaguardare il proprio credito, ed in ogni caso evitare a proprio carico, per il principio di soccombenza, statuizioni condannatorie anche se in solido con l'altro convenuto, Riscossione Sicilia S.p.a.;

Richiamato l'art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui *"in materia di opposizioni alle sanzioni per violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo della Polizia Municipale"*, nonché l'art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che *"Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa"*;

Valutato, altresì, che, in ogni caso, alla luce del principio di diritto della S.C., secondo cui nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte [valore non eccedente euro 1.100,00], deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto (cfr. Cass. N. 8026/2006), quest'Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, nel giudizio de quo, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c. può sia *"stare in giudizio personalmente"*, stante che il valore della causa dichiarato dall'attore è pari ad euro 290,06 e, quindi, non eccedente euro 1.100,00, sia delegare la partecipazione all'udienza di comparizione già fissata al **5/5/2017** ed alle eventuali sue successive al Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio - Corpo di P.M. ovvero ad altro funzionario da quest'ultimo indicato;

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante *"Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio"*, in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell'Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio", comprendente anche l'U.O. – Contenzioso – O.S.A. -, il predetto funzionario è legittimato a partecipare alla sopra richiamata udienza di comparizione del 5/5/2017 ed alle eventuali sue successive, in rappresentanza dell'ente impositore Comune di Alcamo;

Vista la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c., a costituirsi e resistere personalmente in giudizio nell'istaurando giudizio di cui in premessa promosso contro lo stesso e la Riscossione Sicilia S.p.a;
- 2) Di delegare il V.Comandante del Corpo di P.M., Dott. Giuseppe Fazio, della rappresentanza dell'Ente nella prima udienza di comparizione del 5/5/2017 ed alle eventuali sue successive;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il 5/5/2017, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE *FUNDARO’ MARIO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO, PER OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 5-5-2017.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”***

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M.

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

L’Assessore alla Polizia Municipale
F.to Ing. Fabio Butera

Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del Territorio
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Il V.Comandante Corpo di P.M.
F.to Dott. Giuseppe Fazio
(per accettazione incarico)

=====

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1541

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 27.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 27.04.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.04.2017

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 27.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 27.04.2017

F.to Santino Lucchese

Prod: 14325 15/03/17

Avv. Antonella Russo
Piazza della Repubblica n.62
91011 Alcamo Tp

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT N 1201
DEL 29 MAR 2017

Pec
151
Borgh

Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo

Atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c

Il sig. **Fundarò Mario** (cod.fisc.: FNDMRA67R01A176B) nato ad Alcamo l'1.10.1967, rappresentante legale della **ditta Fundarò Mario & C. Sas** con sede in Alcamo Via On. A. Messana n.8 (p.iva 02031530815), rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato a margine del presente atto, dall'**Avv. Antonella Russo** (cod.fisc.: RSSNNL71A70D423A), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo, Piazza della Repubblica n.62, la quale **dichiara di volere ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0924 26629 o al seguente indirizzo pec: antonella.russo@avvocatitrapani.legalmail.it**

Opponente

Cita

- 1) **Comune di Alcamo**, in persona del sig. Sindaco *pro-tempore*, P.Iva: 00078230810 - Cod Fisc. 80002630814, con sede Piazza Ciullo n.1 Alcamo

Opposto

- 2) **Riscossione Sicilia Spa – Agente della riscossione per la Provincia di Trapani** – in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA: 04739330829, con sede legale in Piazza XXI Aprile 1 91100 Trapani

Opposto

a comparire innanzi al Giudice di Pace di Alcamo per l'udienza del **5 maggio 2017 ore 9 e seguenti**, nei locali di sue ordinarie sedute siti in Alcamo, nella Via Verga, con invito a costituirsi ed a comparire nelle forme ed entro il termine di legge all'udienza indicata e con avvertimento che la mancata costituzione entro tale termine comporta la decadenza di cui agli artt. **38 e 167 c.p.c.**, per ivi sentire l'accoglimento delle infrascritte domande per la cui intelligenza si premette quanto segue

premesso che

COMUNE DI ALCAMO
Protocollo Arrivo N. 14325/2017 del 15-03-2017
Copia del Documento firmato digitalmente

Avv. Antonella Russo
Piazza della Repubblica n.62
91011 Alcamo Tp

notifica della contravvenzione” Cass Civile n.7200 del 13.04.2016 e Cassazione Sezioni Unite n.24851/10

In secondo luogo, l’art. 145 cpc non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cpc e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’art.8 L.20 novembre 1982 n.890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cpc, essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. Ne consegue che è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale. Principio enunciato dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza del 13 settembre 2011 n.18762.

Tuttavia nel caso di specie la fattispecie è ancor diversa perchè l’agente postale ha, addirittura, errato indicando la “temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate ” quando invece avrebbe dovuto indicare che la società era trasferita e compiere le dovute verifiche così come disposto dall’art.9 della citata legge n.890 che nel caso di cambiamento di residenza del destinatario nello stesso comune impone all’agente postale di consegnare il plico nel nuovo indirizzo.

- **Nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo pec.**

L’art.26 del DPR 602/73 prevede, a partire dal 1° giugno 2016, l’obbligo di notifica delle cartelle di pagamento esclusivamente via pec alle ditte individuali, ai professionisti e alle società delineando disparità di trattamento tra i destinatari della notifica rispetto agli altri contribuenti. Infatti per la notifica a mezzo pec è prevista una presunzione giuridica di conoscenza della cartella di pagamento indipendentemente dalla prova fisica di ricezione, mentre negli altri casi sono previste forme di notifica molto rigorose.

Ciò che notifica l’Agente della Riscossione non è l’originale della cartella bensì, solo una copia informatica priva di attestazione di conformità da parte

COMUNE DI ALCAMO
Protocollo Attivo N. 14123/2017 del 15-03-2017
Copia del Documento Firmato Digitalmente

Avv. Antonella Russo
Piazza della Repubblica n.62
91011 Alcamo Tp

procedimentale degli stessi ritenendo nulla l'intimazione di pagamento, seppure inviata via Pec al contribuente.

Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata inviata allegandola alla posta elettronica certificata come documento in formato pdf scansionando il documento e trasformando il file in pdf e, ancor di più, privo di firma digitale o elettronica qualificata.

-Illegittima richiesta di somme relative alla maggiorazione di cui all'art.27, comma 6 L. 689/81 con conseguente nullità dell'ingiunzione di pagamento per illegittima richiesta di somme relative alla maggiorazione di cui all'art.27, comma 6 L. 689/81.

Infatti, se la maggiorazione sopraindicata risulta essere quella di cui all'art.27 della legge 689/81 citata, invero l'unica maggiorazione prevista dalla suddetta legge in *subiecta materia*, applicabile solo ai casi in cui è stata emessa una ordinanza – ingiunzione prefettizia - l'ingiunzione di pagamento impugnata risulta radicalmente nulla.

L'ormai unanime giurisprudenza di merito e di legittimità (Cfr. Cass. Civ. Sez.II 16 febbraio 2007 n.3701; Cass. Civ. , Sez. II, 22.10.2009 n.22397; Cass. Civ. , Sez. II, 23.09.2010 n. 20084; Tribunale di Roma sentenza n.23304 del 20.11.2013), ha ritenuto che le anzidette maggiorazioni di cui all'art. 27 l.689/81, qualora iscritte a ruolo sulla base di verbali esecutivi relativi a violazioni del Cds, non sono assolutamente dovute, siccome l'art. 203 del Cds prevede espressamente che, qualora non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo soltanto per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

Nel caso in esame deriva la radicale ed insanabile nullità della cartella esattoriale allorquando – in ipotesi di somme derivanti da violazione al codice della strada – l'ente creditore aggiunga successivamente alla formazione del titolo esecutivo le somme di cui alla maggiorazione prevista dall'art. 27 citato, trasmettendo al soggetto concessionario il ruolo così composto.

COMUNE DI ALCAMO
PROTOCOLLO ALLEGATO N. 14324/2017 DEL 15-03-2017
COPIA DEL DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

TRATTASI DI NOTIFICA TELEMATICA DI ATTO GIUDIZIARIO.
Si assegna a DIREZIONE 7 e AVVOCATURA

Da : "Per conto di: antonella.russo@avvocatitrapani.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it
A : comunedialcamo.segretariogenerale@pec.it
Cc :
Data : Mon, 13 Mar 2017 17:19:19 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

RELAZIONE DI NOTIFICA

(a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. Antonella Russo - C.F. RSSNNL71A70D423A, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Trapani, con studio in ALCAMO - 91011, Piazza della Repubblica n° 62, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della ditta Fundarò Mario & C. Sas con sede in Alcamo Via On. A. Messana n.8 (p.iva 02031530815) in persona del legale rappresentante Fundarò Mario (cod.fisc.: FNDMRA67R01A176B) per cui si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c.

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegata opposizione ex art 615 cpc a:

1. Riscossione Sicilia Spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani, codice fiscale e p.iva 00833920150, 04739330829, all'indirizzo PEC direzione generale@pec.riscossionesicilia.it estratto dal Registro INI-PEC;
2. Comune di Alcamo, in persona del sig. Sindaco pro-tempore, codice fiscale 80002630814, all'indirizzo PEC comunedi alcamo.segretariogenerale@pec.it estratto dal Registro Generale PP.AA..

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente antonella.russo@avvocatitrapani.legalmail.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento innanzi al Giudice di pace di Alcamo

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- Opposizione ex art. 615 cpc.pdf (Citazione), documento informatico nativo.
- Procura alle liti.pdf (Procura alle liti), Copia informatica ;
- Io sottoscritto Avv. Antonella Russo attesto da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli art. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12,
- che la copia informatica del File Procura alle liti.pdf allegato è conforme all'originale analogico della procura alle liti a me rilasciata;

Alcamo lì, 13.03.2017

Firmato digitalmente da

Avv. Antonella Russo